



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI  
E LA NUTRIZIONE

UFFICIO 7- Sicurezza e regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari

## DECRETO

Autorizzazione in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria per l'impiego sulla coltura actinidia, per il controllo del cancro batterico (*Pseudomonas syringae* pv. *Actinidiae*), ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario BION 50 WG, reg. n. 11062, contenente la sostanza attiva *Acibenzolar-S-methyl*.

## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica, ed in particolare l'art. 53, paragrafo 1, concernente "Situazioni di emergenza fitosanitaria";

**VISTA** la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 115 recante "Ripartizione delle competenze" e l'articolo 119 recante "Autorizzazioni";

**VISTA** la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183"

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", ed in particolare l'art. 10 recante "Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione";

**VISTO** il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti", e successive modifiche;

**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi", e successive modifiche;

**VISTO** il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

**VISTO** il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

**VISTO** il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

**VISTO** il decreto del 9 novembre 2001, successivamente modificato con decreti di cui l'ultimo in data 27 marzo 2014, con il quale è stato registrato al n. 11062 il prodotto fitosanitario denominato BION 50 WG, contenente la sostanza attiva acibenzolar-S-methyl, a nome dell'Impresa Syngenta Italia Spa, con sede legale in Milano, Via Gallarate 139;

**VISTA** la Procedura per la gestione delle istanze di autorizzazione di prodotti fitosanitari per situazioni di emergenza fitosanitaria in attuazione dell'Art.53 del Regolamento (ce) 1107/2009, di seguito citata come "Procedura";

**VISTE** le richieste di deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria inoltrate dai portatori di interesse, con le quali è stata segnalata la necessità di poter disporre di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva acibenzolar-S-methyl, ritenuta indispensabile per il controllo di *Pseudomonas syringae pv. Actinidiae*;

**ACQUISITO** il parere del Servizio fitosanitario Centrale successivamente pubblicato sul portale del Ministero della salute all'indirizzo [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it);

**VISTO** l'esito della consultazione pubblica a seguito della quale è pervenuta in data 27 febbraio 2016 la richiesta dell'Impresa Syngenta Italia SpA, diretta ad ottenere l'estensione d'impiego, per situazioni di emergenza fitosanitaria, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1 del Reg. 1107/2009, del prodotto fitosanitario BION 50 WG contenente la sostanza attiva acibenzolar-S-methyl, da impiegare sulla coltura dell'actinidia per il controllo di *Pseudomonas syringae pv. Actinidiae*;

**VISTI** i pareri espressi in data 23 marzo e 8 aprile 2016 dalla Commissione Consultiva di cui all'articolo 20 del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 194, relativi all'estensione d'impiego sulla coltura dell'actinidia per il controllo del cancro batterico (*Pseudomonas syringae pv. Actinidiae*), del prodotto fitosanitario in questione, per un periodo di 120 giorni, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

**VISTA** la nota dell'Ufficio in data 11 aprile 2016 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento dell'iter autorizzativo;

**VISTA** la nota dell'12 aprile 2016 con la quale l'Impresa medesima ha presentato la documentazione di completamento dell'iter autorizzativo;

**VISTO** il versamento effettuato ai sensi del D.M. 28 settembre 2012;

#### **DECRETA**

E' autorizzata l'estensione d'impiego sulla coltura dell'actinidia per il controllo del cancro batterico (*Pseudomonas syringae pv. Actinidiae*), per un periodo di 120 giorni a partire dalla data del presente decreto, del prodotto fitosanitario denominato BION 50 WG registrato al n. 11062 in data 9 novembre 2001, successivamente modificato con decreti di cui l'ultimo in data 27 marzo 2014, a nome dell'Impresa Syngenta Italia Spa, con sede legale in Milano, Via Gallarate 139, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, preparato in stabilimenti di produzione e nelle taglie già autorizzati.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul portale del Ministero della Salute [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it). e sarà comunicato, in via amministrativa, all'impresa interessata.

Roma, lì 21 aprile 2016

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(dott. Giuseppe RUOCCO)

# BION® 50 WG

Attivatore delle autodifese della pianta, in granuli idrodispersibili, per il controllo della peronospora del tabacco e delle batteriosi del nocciolo, del pesco e del pomodoro e del fuoco batterico del pero e del melo e il cancro batterico dell'actinidia\*

## Composizione

100 g di prodotto contengono:  
 acibenzolar-S-methyl puro g 50  
 coformulanti q.b. a g 100  
 contiene dibutilnattalensolfonato di sodio



ATTENZIONE

## INDICAZIONI DI PERICOLO

Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea. Provoca grave irritazione oculare. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

## CONSIGLI DI PRUDENZA

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

## SYNGENTA ITALIA S.p.A.

Via Gallarate, 139 - MILANO - 02-33444.1

## Stabilimento di produzione:

SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHLEY SA - Monthley (Svizzera)

Registrazione Ministero della Salute n. 11062 del 9.11.01

Partita n.

**Kg 1**

## Altri stabilimenti di produzione:

SYNGENTA HELLAS S.A. Enofta - Ag. Thoma, Enofta, Viotias (Grecia)

Gowan Milling, 12300 E. Country 8th Street, Yuma, Arizona (USA)

S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A., Via Evangelista

Torricelli n. 2, Cotignola (RA)

TORRE S.r.l., Via Pian d'Asso, Torrenieri (fraz. di Montalcino - SI)

CHEMARK Ltd., Peremarton-Gyártelep, Tulipán utca (Hungary)

## Stabilimenti di confezionamento:

D.I.A.C.H.E.M. S.p.A. - Unità Produttiva S.I.F.A., Caravaggio (BG)

Altre taglie: g 50-200-250-300-500

## ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

### NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.

Conservare la confezione ben chiusa.

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Usare guanti adatti.

Consultare un Centro Antiveneni.

Bion è un attivatore delle autodifese della pianta a base di acibenzolar-S-methyl.

Acibenzolar-S-methyl non presenta un'attività diretta sul patogeno ma attiva i meccanismi naturali di difesa delle piante aumentandone la resistenza nei confronti di numerose malattie. Su tabacco incrementa la resistenza della pianta a *Peronospora tabacina*, su nocciolo, pomodoro, pero e melo incrementa la resistenza della pianta nei confronti delle batteriosi. Il prodotto è dotato di attività sistemica, viene assorbito velocemente dalla vegetazione e traslocato in senso acropeto e basipeto all'interno della pianta. Per il suo particolare meccanismo d'azione, acibenzolar-S-methyl deve essere distribuito prima dell'instaurarsi dell'infezione.

### Dosi e modalità d'impiego

Coltura	Patogeno	Dose g/l	Dose g/ha	Epoca d'impiego
Tabacco	<i>Peronospora (Peronospora tabacina)</i>	2,5-5	25-50	Effettuare trattamenti preventivi ad intervalli di 7-10 giorni iniziando dopo la crisi di trapianto o quando si instaurano le condizioni favorevoli per l'infezione per un massimo di 4 trattamenti.
Nocciolo	Batteriosi ( <i>Pseudomonas avellanae</i> )	5	50	Eseguire max 4 interventi a partire dal germogliamento e durante lo sviluppo vegetativo ad intervalli di 3-4 settimane.
Pomodoro	Batteriosi ( <i>Pseudomonas tomatum</i> , <i>Xanthomonas vesicatoria</i> )	2,5-5	25-50	Alla comparsa delle condizioni favorevoli all'infezione, intervenire preventivamente ad intervalli di 7-10 giorni, per un massimo di 4 trattamenti.
Pesco	Maculatura batterica ( <i>Xanthomonas arboricola pv pruni</i> )	10	100-150	Effettuare trattamenti preventivi ad intervalli di 7-14 giorni. Max 5 applicazioni

Pero	Fuoco batterico ( <i>Erwinia amylovora</i> )	15	150-200	Da pre-fioritura ad intervalli di 5-7 giorni e durante l'accrescimento del frutto ad intervalli di 2-4 settimane. Max 6 applicazioni.
Melo	Fuoco batterico ( <i>Erwinia amylovora</i> )	15	150-200	Max 6 applicazioni ad intervalli di 5-14 giorni.
Actinidia*	Cancro batterico ( <i>Pseudomonas syringae pv. Actinidiae</i> )	10-20	100-200	Effettuare al massimo 6 applicazioni ad intervallo di 14-21 giorni da prime foglie distese fino ad ingrossamento del frutto e non oltre i 90 giorni dalla raccolta. In caso di applicazione ad intervallo ridotto (14 giorni) diminuire il dosaggio a 100-150 g/ha.

- Utilizzare le dosi più alte e/o gli intervalli più brevi nelle situazioni di alta pressione della malattia.
- Su varietà di tabacco sensibili alla peronospora in aree ad elevata pressione di infezione può essere utile la miscela con prodotti antiperonosporici specifici.
- Alle modalità raccomandate contro *Peronospora tabacina*, Bion manifesta anche una protezione parziale nei confronti di malattie causate da virus e batteri.

Compatibilità: il prodotto è compatibile con gli antiparassitari di più comune impiego.

**Avvertenza:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Per i trattamenti su pero, melo, pesco e actinidia, adoperare ad una distanza non inferiore a 5 metri dai corsi d'acqua.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta per tabacco, pesco e melo; 3 giorni per pomodoro; 28 giorni per nocciolo, 14 giorni per pero; 90 giorni per actinidia.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti

Da non applicare con mezzi aerei

**DA NON VENDERSI SFUSO**

Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua

Non operare contro vento

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

Per actinidia\* etichetta valida dal  
 Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

21 APR. 2016 / 18 AGO. 2016

21 APR. 2016

syngenta.